



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot. n.

Roma, li

Alle Organizzazioni Sindacali:

S.A.P.Pe. - Via Trionfale, 79/A
00136 ROMA

O.S.A.P.P. - Via della Pisana, 228
00163 ROMA

C.I.S.L. -F.P.S./P.P. - Via Lancisi, 25
00161 ROMA

C.G.I.L. - F.P./P.P. - Via Leopoldo Serra, 31
00153 ROMA

U.I.L. - P.A./P.P. - Via Emilio Lepido, 46
00157 ROMA

Si.N.A.P.Pe. - Via dei Banchi Vecchi, 58
00186 ROMA

F.S.A - Via Spaccarelli, 86
00163 ROMA

Si.A.L.Pe. - A.S.I.A. - Via della Consolata, 43
00164 ROMA

S.A.G.-P.P. - Via della Trinità dei Pellegrini, 1
00186 ROMA

e p.c. alla Direzione Generale del Personale e
della Formazione - Ufficio II
SEDE

OGGETTO: Dispensa dal servizio per espletare attività di volontariato.

A seguito dei chiarimenti richiesti da alcune di codeste Organizzazioni Sindacali, si evidenzia, come già disposto dalla Direzione Generale del Personale e della Formazione nei



GDAP-0233820-2005

PU-GDAP-1e00-27/06/2005-0233820-2005



Ministero della Giustizia

riscontri su singoli casi, che la disciplina di cui alla Legge n.93/83 non trova applicazione per il Corpo di Polizia Penitenziaria che appartiene all'Area di contrattazione delle Forze di Polizia. Il personale di Polizia Penitenziaria non può, pertanto, essere destinatario delle norme patrizie che consentono orari e turnazioni flessibili per la partecipazione alle attività derivanti dall'adesione ad associazioni di volontariato.

Ciò, oltre a risultare coerente con i livelli di operatività che la Polizia Penitenziaria deve assicurare in relazione ai compiti istituzionali, trova conferma nell'art.5 della legge n.395/1995, secondo cui il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria non può essere impiegato in compiti che non siano direttamente connessi ai servizi di istituto. Ne consegue che l'utilizzo del predetto personale in opere di pubblico soccorso è consentita solo ai sensi dell'art.16, commi 2 e 3, della legge n.121/1981, in qualità di appartenenti alle Forze di Polizia nell'ambito di interventi organizzati dai rispettivi Comandi e non come appartenenti ad associazioni di volontariato. Tale impiego è ribadito dall'art.11, comma 1, lettera c), della legge n.225/1992, relativa all'istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
IL VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO
Emilio di SOMMA